

parrocchiale ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella stessa.

I confini di tale zona, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine sono: confine con il comune di Avise, particelle numeri 66, 68, 69, 71, 215, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 del foglio XXXVII, particelle numeri 524, 525, 517, 535, 737, 738 e 539 del foglio XXXV, strada vicinale di Trégioz, strada Grande, particelle numeri 646, 659, 657 e 653 del foglio XXXV, con il foglio XXXIV particelle numeri 113, 114, 132, 136, 135, 149, 155, 157, 158, 96, 95, 88, 87, 80, 79, 69 e 68 del foglio XXXVI, particelle numeri 213, 198, 185, 184, 182, 181, 180, 178, 177, 174, 173 e 169 del foglio XXXVII sino a ricongiungersi con il confine del comune di Avise.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Saint Nicolas provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1965

p. Il Ministro: CALEFFI

#### Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

##### Estratto del verbale

Il giorno 19 settembre 1963 alle ore 15, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Oreste Marozz, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(Omissis).

#### VINCOLO PANORAMICO DELLA PINETA IN PROSSIMITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE IN COMUNE DI SAINT NICOLAS.

Il rappresentante del comune di Saint Nicolas, regolarmente convocato, è assente.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona della pineta in prossimità del capoluogo di Saint Nicolas costituisce, per il naturale belvedere a strapiombo su Arvier, un elemento di richiamo ed un complesso di notevole interesse pubblico;

Considerato che la pineta verso sud strapiomba sulla valle mentre ad est ed a nord si perde nei pianori in dolce declivio su cui s'isola la Chiesa parrocchiale visibile dalla Strada statale n. 26 nel tratto da Avise a Villeneuve;

Ritenuto che la zona ha notevole importanza paesistica in quanto dal naturale « Belvedere » si gode un eccezionale panorama che abbraccia la sottostante vallata da Aosta ad Avise ed ha per sfondo la gioiata delle alte vette dal monte Aemilius alla Grivola, al Rutor;

Constatato che la zona delimitata in planimetria rappresenta un complesso di rara bellezza naturale dal quale chiunque può ammirare meravigliosi panorami;

Considerato che la zona è, durante la stagione turistica, meta di numerose gite ed escursioni e che è l'unica attrattiva turistica di Saint Nicolas;

Rilevata la necessità di tutelare la zona con un vincolo a carattere cautelativo onde evitare che costruzioni non regolate impediscano o pregiudichino la visuale panoramica;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo alla suddetta zona, come risulta delimitata nell'allegata planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 4), sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

*nord*: con il confine del comune di Avise, le particelle numeri 66, 68, 69, 71, 215, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 del foglio XXXVII, con le particelle numeri 525, 737 e 738 del foglio XXXV, con la strada vicinale di Trégioz, con la strada Grande, con la particella n. 653 del foglio XXXV e con la particella n. 121 del foglio XXXVI;

*ovest*: con il confine del comune di Avise, con la strada vicinale di Trégioz, con la strada comunale della Chiesa e con le particelle numeri 169 e 173 del foglio XXXVII;

*sud*: con le particelle numeri 169, 173, 174, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 198 e 213 del foglio XXXVII, con le particelle numeri 68, 69, 79, 80, 87, 88, 95, 96, 154 e 155 del foglio XXXVI;

*est*: con le particelle numeri 524, 525, 517, 737, 539, 646, 659, 657 e 653 del foglio XXXV, con il confine del foglio XXXIV e con le particelle numeri 113, 114, 121, 132, 135, 136, 149, 154, 157 e 158 del foglio XXXVI.

(2364)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1965.

**Approvazione di una clausola da adottarsi per le assicurazioni dotali, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.**

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare di polizza da adottarsi per alcune forme di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata la seguente clausola da adottarsi per le assicurazioni sulla vita a forma dotale, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

« Qualora la persona originariamente designata come beneficiario muoia prima del termine dell'assicurazione, e al momento risulti ancora in minore età, è data facoltà al contraente, se vivente, o agli eredi del beneficiario, se il contraente fosse deceduto prima, di chiedere la risoluzione del contratto, contro pagamento da parte della Società di una somma pari alle annualità di premio (o frazioni) al netto di soprapremi, accessori e tasse, scadute alla data della morte del beneficiario ».

Roma, addì 27 marzo 1965

p. Il Ministro: OLIVA

(2460)